



ORDINANZA N° 25 del 21/12/23

OGGETTO: Divieto temporaneo di vendita, somministrazione e consumo di alcolici e altre bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine dalle ore 18.00 di lunedì 01 Gennaio 2024 alle ore 02.00 di Martedì 02 Gennaio 2024 in occasione del “ Concerto di Capodanno” – evento Natale in Nuceria 2023

IL SINDACO

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n.327 del 26/10/2023 – Atto di indirizzo – Manifestazioni Natalizie 2023 – l’Amministrazione Comunale prendeva atto di un calendario eventi da svolgersi nel territorio comunale durante il periodo natalizio, denominato “Natale in Nuceria 2023”;
- Nell’ambito del predetto programma è previsto per il giorno 01 Gennaio 2024 l’evento “Concerto di Capodanno” che si terrà in Corso Matteotti a partire dalle ore 21.30;
- in ordine alla sicurezza della pubblica manifestazione, saranno adottate tutte le misure di safety e security e tutto quanto indicato dalle recenti indicazioni del ministero dell’Interno, a cura del SUAP comunale a cui è demandato il compito della verifica delle condizioni e dei presupposti;
- In occasione dell’evento in questione si rende necessario adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell’ordine e sicurezza pubblica considerato che tale manifestazione è destinata a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze, con un conseguente e presumibile notevole consumo di bevande;
- Dette situazioni e pratiche si accompagnano ad un uso indiscriminato di alcolici, spesso serviti in vetro, poi abbandonato sulla pubblica via;
- In conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato;

ful
Ravvisato che in ragione di quanto sopra menzionato si rende necessario adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’evento “Concerto di Capodanno” previsto nella giornata di lunedì 01 Gennaio 2024 a partire dalle ore 21.30;

Considerato che l’amministrazione comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la polizia locale;



Rilevato, pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni;

Considerato che la vendita ed il consumo di alcolici ed altre bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine può determinare in tale occasione un concreto pericolo sotto il profilo della sicurezza e della pubblica incolumità;

Considerato che ricorre la necessità di adottare siffatti provvedimenti circoscrivendo gli stessi alla necessità di intervenire con misure che abbiano un carattere "provvisorio" ed a condizione della "temporaneità dei loro effetti" in quanto situazioni eccezionali non altrimenti governabili;

Viste altresì le circolari del Ministero dell'Interno al fine di garantire alti livelli di sicurezza nelle occasioni delle manifestazioni pubbliche nonché la circolare del Capo della Polizia n.055/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "*valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità*"

Ritenuto pertanto necessario fissare un termine finale di efficacia dell'ordinanza sindacale allo scopo di non istituzionalizzare situazioni emergenziali;

Ribadita la necessità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché nel contempo assicurare il carattere provvisorio e non permanente del presente provvedimento;

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

Visti:

gli art. 50 e 54 del D.L.gs 267 del 18/08/2000;
l'art.7 bis del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
l'art 57 del TULPS;
la legge 689/1981;

ORDINA

Dalle ore 18.00 di lunedì 01 Gennaio 2024 alle ore 02.00 di martedì 02 Gennaio 2024

- Il divieto, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed i circoli privati, ad effettuare vendita per asporto e somministrazione di alcolici e altre bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine;



- Il divieto di consumo sulle pubbliche strade di tutto il territorio comunale di bevande in bottiglia, bicchieri di vetro e lattine, nonché è vietato l'abbandono indiscriminato e fuori dagli appositi contenitori di bottiglie, bicchieri di vetro e lattine;

DISPONE CHE

- L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. vo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino l'adozione delle procedure previste dalla Legge n°689/81 e laddove applicabile il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 della medesima legge citata;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Nocera Superiore;

TRASMETTE


la presente ordinanza:

- 1) alla Prefettura di Salerno
- 2) al Comando Polizia Locale
- 3) alla Stazione Carabinieri di Nocera Superiore

INFORMA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.


Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano